

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 856

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati ANIASI, VITI, MASINI, LA GLORIA,
GALBIATI, MEO ZILIO, POLI BORTONE, SBARBATI CARLETTI,
VENDOLA e LECCESE**

(V. Stampato Camera n. 1903)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 dicembre 1992

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 dicembre 1992*

**Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante
autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo
unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro il 30 aprile 1994, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Entro il 31 maggio 1993, il Governo invia lo schema di un testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema».

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'anno 1993, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.